

R.G. n. 111-1/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA

Sezione Procedure Concorsuali

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Giudici:

Dott. Alessandro Petronzi	Presidente
Dott.ssa Meri Papalia	giudice
Dott.ssa Federica Lorenzatti	giudice rel.

nel procedimento unitario R.G. n. 111-1/2024, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 270 del D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (c.d. CCII)

- letto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata del patrimonio proposto da Adriana RIGAZZI (cod. fisc. RGZDRN58A66L219M), nata in Torino il 26 gennaio 1958, anagraficamente residente alla via delle Scuole n. 1 in Brusasco (TO) e domiciliata in Heidelberg Epphelheim (Germania), Scheffelstraße 8, rappresentata dall'avv. Alice Ronco del Foro di Torino;
- ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, co. 2, CCII, stante la residenza anagrafica della debitrice nel Comune di Brusasco (TO),
- rilevato che la ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal CCII ed è legittimata, pertanto, a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
- dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- rilevato che al ricorso è allegata la relazione sulla valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a



corredo della domanda ed in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del medesimo, redatta dal gestore della crisi dott.ssa Rosa Pulvirenti su incarico dell'OCC Modello Canavese;

– ritenuto che la ricorrente si trovi in situazione di sovra-indebitamento nel senso indicato dall'art. 2, lett. c), CCII, in quanto, a fronte di un debito complessivo superiore ad € 742.000 –allo stato identificabile in € 750.990,45, di cui € 612.621,55 in privilegio ed € 123.101,84 in chirografo, cui vanno a sommarsi le spese per la presente procedura– il patrimonio, inclusivo di proprietà immobiliari, e le risorse economiche attuali di cui dispone l'istante, date dalle disponibilità di liquidità e dal reddito da lavoro dipendente, sono senza dubbio insufficienti a soddisfare le identificate obbligazioni;

-rilevato che, in sintesi, il piano prevede di mettere a disposizione dei creditori il ricavato della vendita degli immobili (cessione dei beni immobili identificati al Catasto Fabbricati del Comune di Brusasco al F. 10, part. 799, sub. 2,4,13) e del veicolo di proprietà dell'istante, oltreché risorse liquide giacenti su un conto corrente bancario italiano, conto corrente CR ASTI per l'importo di Euro 11.953,04, e sul conto corrente Volksbanke intrattenuto in Germania per Euro 5.000,00 e così complessivamente, tra stime e liquidità, l'importo globale di circa € 131.333,33 (cfr. pagina 15 relazione del Gestore) ovvero quella maggior somma che potrebbe derivare da attivo sopravvenuto;

– rilevato che la vettura della debitrice, come argomentato in ricorso e nella successiva memoria del 02.12.2024, risulta funzionale ed indispensabile per soddisfare esigenze principalmente lavorative della parte istante (trattasi di Fiat Punto immatricolata nel 2018, acquistata nel 2022 ed utilizzata in Germania per raggiungere i due diversi luoghi di lavoro presso i quali l'istante svolge attività di lavoro dipendente, in località che sarebbero ben più difficilmente raggiungibili con il trasporto pubblico tedesco);

– osservato che per il veicolo in parola nel caso di specie ricorrono le gravi e specifiche ragioni di cui all'art. 270, co. 2, lett. e), CCII al fine di consentire che la debitrice non sia immediatamente spossessata di tale bene e gliene sia consentito l'uso fino al porlo in liquidazione quale ultimo atto precedente la chiusura della procedura (cfr. Trib. Prato, 2 agosto 2023, n. 40);



- verificata, quindi, la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
- valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2, lett. b), CCII, possa essere nominato quale Liquidatore la dott.ssa Patrizia Goffi, la quale risulta iscritta altresì ai sensi dell'art. 356 CCII all'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al CCII;
- visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII;
- rilevato che la valutazione circa le spese necessarie per il mantenimento personale della ricorrente, ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b), CCI è rimessa al giudice delegato in ossequio al dettato normativo, e di concerto con il liquidatore, il quale è onerato al più sollecito deposito di apposita relazione informativa, stabilendo sin da ora che, sino alla predetta determinazione, l'importo destinato al soddisfacimento delle esigenze di vita del debitore sia quantificato nella misura esposta in ricorso dal debitore, con accantonamento del residuo in favore dei creditori;

P.Q.M.

visto l'art. 270 CCII,

DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

dei beni di Adriana RIGAZZI (cod. fisc. RGZ DRN 58A66 L219M), nata in Torino il 26 gennaio 1958, anagraficamente residente alla via delle Scuole n. 1 in Brusasco (TO) e domiciliata in Heidelberg Epphelheim (Germania), Scheffelstraße 8, nei termini di cui in motivazione, autorizzando l'uso temporaneo a favore della sig.ra Adriana Rigazzi dell'autovettura FIAT punto targata FP924MV e rimettendone la liquidazione al termine della procedura

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa Federica Lorenzatti.

NOMINA

Liquidatore la dott.ssa Patrizia Goffi

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni novanta dalla notifica della



presente sentenza, per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII.

ORDINA

al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione.

DA' ATTO

che per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 270 comma 5 e 142 CCII a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza il debitore è privo dell'amministrazione e della disponibilità dei beni già esistenti nel suo patrimonio salva la facoltà del liquidatore di rinunciare alla loro acquisizione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 142 CCII;

che per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 270 comma 5 e 142 CCII nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione controllata sta in giudizio il curatore, fatta salva l'interruzione del processo ex art. 143 ultimo comma CCII;

AVVERTE

– ai sensi degli artt. 270, co. 5, e 150 CCII, che a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente, ivi incluse le trattenute e/o cessioni volontarie a qualunque titolo insistenti sullo stipendio del debitore

DISPONE

che il liquidatore:

– entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di



liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda, alla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione / rivendica / restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3, CCII;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

DISPONE ALTRESÌ

che entro il 30/6 e il 31/12 di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura; nel rapporto il liquidatore dovrà anche indicare: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII; il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC.

AUTORIZZA

il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del G.D. concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del G.D.



DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.

Manda alla Cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Così deciso nella camera di consiglio del 10.12.2024

Il Presidente

(Dott. Alessandro Petronzi)

Il Giudice rel.

(Dott.ssa Federica Lorenzatti)

